

compenso originariamente percepito dallo stesso in qualità di Commissario liquidatore e, a ciascuno degli altri componenti, il 30% dello stesso compenso.¹

La scadenza dei predetti Comitati è stata individuata nel deposito del bilancio finale di liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.

Il decreto di nomina del Comitato di liquidazione del Fondo Lavoratori Portuali è stato revocato in data 29.12.2006 con il ripristino della figura del Commissario liquidatore unico.

c) Stima dei fondi necessari alla chiusura delle liquidazioni.

In aderenza alla prassi usualmente seguita nei procedimenti liquidatori, i Comitati liquidatori stanno provvedendo alla stima attendibile dei fondi per oneri e rischi necessari alla chiusura delle liquidazioni.

5.3. Le principali criticità rilevate

Dagli incontri di FINTECNA con i Commissari liquidatori e dalla documentazione dalla stessa esaminata sono emerse alcune criticità che dovranno essere affrontate e risolte nel prossimo futuro.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti:

Inquadramento della ex Gestione fuori bilancio “bradisismo” di Napoli.

La ex gestione fuori bilancio in questione nonostante la sua messa in liquidazione aveva, da qualche tempo, ripreso a svolgere una rilevante attività, consistente nell'affidamento in concessione di lavori per interventi infrastrutturali finanziati dallo Stato (Ministero dell'Ambiente), dalla Regione Campania e dall'Unione Europea.

¹ Il compenso di tali ultimi componenti, tutti *manager* FINTECNA, viene versato alla Società mandataria, la quale ha richiesto di sottrarre tale compenso dal corrispettivo ad essa dovuto ai sensi della Convenzione.

Si era, pertanto, in presenza di un organismo che agiva con finalità diverse da quelle proprie di una liquidazione.

Di conseguenza, a seguito dei necessari approfondimenti con la Regione Campania e con il suo Presidente, si è pervenuti alla stipula di un apposito Accordo di programma in data 29 novembre 2006, con il quale si è disposta la cessazione, al 31/12/2006, dell'attività della predetta gestione liquidatoria con il trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi ad una gestione commissariale regionale ai sensi dell'art.11 della legge n. 887 del 1984.(All. n. 4).

Contenzioso attivato dall'Avv. TRALDI avverso la E.N.C.C. e l'IGED

In data 8 marzo 2006, in relazione ad una asserita attività professionale prestata dall'avv. Stefano TRALDI in favore della predetta gestione liquidatoria, in forza di un mandato generale di patrocinio legale di durata pari a circa 20 mesi, dal 2000 al 2002 (quando la suddetta liquidazione era "domestica" e prima di divenire "distinta"), quest'ultimo ha attivato un contenzioso con pretese di pagamento di parcelle per circa 21,5 milioni di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Al riguardo FINTECNA, d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato, ha avviato tutte le iniziative volte alla tutela della predetta gestione, al fine di resistere in giudizio alle pretese del legale in questione.

In particolare sono stati oggetto di approfondito esame (anche tramite accessi ispettivi, alla luce degli obblighi assunti dall'avvocato Traldi con la Convenzione a suo tempo stipulata con l'Ispettorato, mediante l'acquisizione dei fascicoli di causa e della corrispondenza intercorsa con l'IGED), le modalità (se e quando) con le quali il professionista in parola ha provveduto ad informare preventivamente l'IGED delle iniziative processuali che all'epoca andava ad intraprendere.



fm

Tali accessi si sono conclusi nel mese di ottobre 2006 con la consegna della relativa relazione ispettiva, che è stata trasmessa alla Procura regionale competente della Corte dei Conti.

6. Gestione di tesoreria

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni redatte dall'IGED, successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 112 del 2002, sono state progressivamente versate al bilancio dello Stato le disponibilità finanziarie derivanti dalla liquidazione degli enti disciolti, depositati su appositi conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato e presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria degli enti disciolti.

La situazione riepilogativa di tali versamenti, che ammontano al 31/12/2006 a € 1.034.417.198,94 di euro, risulta dalla seguente tabella.

<i>VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO DEI SALDI DEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA AI SENSI DELLA LEGGE 112/2002.</i>			
DATA	NUMERO C/C	IMPORTO	VERSAMENTO
09/12/2002	21108	613.331.419,05	613.331.419,05
10/12/2002	21029	343.402.467,17	343.402.467,17
18/12/2003	21108	348.252,18	348.252,18
20/03/2006	21029	0,68	0,68
24/03/2006	21108	804.597,25	804.597,25
	TOTALE	957.886.736,33	957.886.736,33
<i>Versamenti di liquidazioni distinte</i>			
Consiglio di Borsa			24.000.000,00
FINAM			1.000.000,00
LATI			2.021.422,00
Totale			27.021.422,00
Versamenti dai conti BNL al bilancio dello Stato			49.509.040,61
TOTALE AL 31 dicembre 2006			1.034.417.198,94

Restano da versare al bilancio dello stato le residue disponibilità liquide giacenti sui conti accesi dall'IGED presso la banca Nazionale del Lavoro, pari, al 31/12/2006, a € 2.917.992,19 e le residue giacenze su alcuni conti correnti postali pari, al 31/12/2006, ad € 4.689.371,51.

Infine, per le esigenze della liquidazione, FINTECNA ha anticipato pagamenti per circa 2,8 milioni di Euro che le verranno rimborsati, a seguito della presentazione, avvenuta in data 15 febbraio 2007, del rendiconto e della relazione delle attività svolte nel 2006 da Fintecna stessa, ai sensi dell'art. 6.3 dell'Atto aggiuntivo dell'8 novembre 2005.

7. Il nuovo assetto della liquidazione degli enti disciolti.

Con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007) è stato nuovamente ridefinito il quadro normativo della materia in esame.

In particolare l'art. 1 comma 482 della predetta legge apporta modifiche all'art. 28 della legge n. 448 del 2001 dettando disposizioni migliorative delle procedure per la fusione, la trasformazione in soggetti privati ovvero la soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici.

Le operazioni di liquidazione dovranno svolgersi secondo le modalità dettate dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404 e dall'art. 9 comma 1 bis lett. C) della L. n. 112 del 2002.

Pertanto, anche per le nuove gestioni liquidatorie che dovessero derivare dall'applicazione delle descritte disposizioni lo Stato potrà avvalersi di una società controllata.



fin

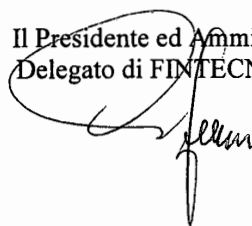
8. Considerazioni conclusive

Un primo bilancio della fase di avvio dell'affidamento dei servizi conferiti a FINTECNA, relativo al periodo in esame, consente di evidenziare una situazione di fattiva ed efficiente collaborazione con l'Amministrazione cessante (IGED) che, quanto prima, provvederà al passaggio delle consegne delle residue gestioni liquidatorie, ai sensi delle più volte citate leggi n. 112 del 2002 e n. 311 del 2004 ed ai fini del celere completamento dell'esternalizzazione in atto alla Fintecna delle attività già svolte dall'I.G.E.D., da finalizarsi anche attraverso l'attuazione di quanto statuito dai commi 484 e 486 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Il Presidente ed Amministratore
Delegato di FINTECNA S.p.A.



Roma, 26/03/ 2007

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

Convenzione RGS – FINTECNA S.p.A. del 27 settembre 2004 ed Atto

Aggiuntivo RGS – FINTECNA S.p.A. dell' 8 novembre 2005

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

CONVENZIONE

Tra

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX settembre, 97, d'ora in avanti per brevità anche "Il Ministero"

e

- La Fintecna - Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in avanti per brevità anche "Fintecna" o "la Società"

d'ora in avanti anche, congiuntamente, "le parti"

PREMESSO

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopracitato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo allo stesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato - Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sono state indicate le ragioni per le quali è conforme ai principi comunitari l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività ed è stata individuata nella FINTECNA - Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;

2

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero di tutti i rapporti giuridici, di qualunque genere e tipo, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la gestione della liquidazione nonché del relativo contenzioso di tali Enti è affidata alla Società, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

2.2. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società agirà in nome e per conto del Ministero e potrà esercitare tutti i poteri sino ad ora attribuiti all'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti.

2.3. In attuazione delle previsioni di cui alla lettera c) del comma 1 – bis dell'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, la società potrà compiere qualsiasi atto di diritto privato, utile per le attività di cui alla presente convenzione.

2.4. Qualora nel corso dell'attività di liquidazione dovessero emergere questioni nelle quali la Società è parte in causa interessata (in sede giurisdizionale o amministrativa), le questioni stesse dovranno essere trattate dagli uffici dirigenziali del Ministero di cui all'art. 5.

Art. 3

La Società per lo svolgimento dell'attività affidataLe si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti e a tali fini sarà posta a disposizione della Società la documentazione attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato a seguito di apposito verbale di consegna da definire con gli Uffici ministeriali competenti.

Qualora la documentazione di che trattasi non possa essere rilevata in toto dalla Società saranno definite con i predetti uffici modalità di prelievo della documentazione dagli archivi del Ministero secondo le occorrenze della Società.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali su concorde valutazione tra Società e Uffici, si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla Società.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5

I rapporti del Ministero con la Società saranno curati dagli uffici dirigenziali individuati con il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1/quarter della legge 15 giugno 2002, n. 112. Nelle more i suddetti rapporti sono curati dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti.

Art. 6

6.1. La Società predisporre un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali questioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art.9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme derivanti dalle liquidazioni dovranno affluire direttamente al bilancio dello Stato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Società. Nelle relative quietanze dovrà essere indicata la causale specifica dei versamenti e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto delle somme anticipate dalla stessa Società per le esigenze della liquidazione. Le predette erogazioni, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle somme anticipate, vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'articolo 9 della suddetta legge n.112/2002. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il

predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate all'entrata del bilancio dello Stato, verrà imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario massimo di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A. previa presentazione di apposita fattura vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sull'apposito Cap. 2835 denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà determinato ed erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6.3.

Art. 8

La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione.

Art. 9

Le parti si danno reciproco atto che le comunicazioni che dovessero rendersi ai sensi della presente Convenzione si considerano validamente effettuate se indirizzate, a mezzo raccomandata a.r.,

- quanto al Ministero, presso la sede, in Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma

- quanto alla Fintecna, presso la sede legale, in via Versilia n. 2 – 00187 Roma

Art. 10

Competente per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è il Foro di Roma.

Roma, **27 SET 2004**

La Società
FINTECNA
FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Maurizio Prato)

Il Ministero



Atto Aggiuntivo alla

Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX Settembre, 97, d'ora in avanti "Il Ministero"
- La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in poi "Fintecna" o "la Società"

Premesso

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del richiamato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo ad esso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato, Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - sono state espresse le ragioni, per le quali l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività è conforme ai principi comunitari;
 - è stata individuata nella Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;
- d) che, in considerazione di quanto sopra, in data 27 settembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione in epigrafe tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. al fine di rendere operativo l'affidamento alla Fintecna delle attività di cui al punto sub c);

42
04/11/2005

- e) che in applicazione dell'art. 1, commi 224, 225, 226, 227 e 229, della legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2005) si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Convenzione sopra citata, anche al fine di rendere il suo articolato conforme alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento;
- f) che sulla scorta degli incontri sin qui avvenuti tra funzionari dell'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, d'ora in poi IGED, ed incaricati della FINTECNA S.p.A. sono emerse fattispecie meritevoli di apposita disciplina pattizia;
- g) visto il D.M. E.F. n. 115221 del 20 settembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale, tra l'altro, sono stati soppressi gli Uffici II e VII dell'IGED con assegnazione dei relativi compiti agli altri uffici dell'Ispettorato generale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. vengono così sostituiti:

“Art. 3

La Società per lo svolgimento delle attività defensionali nei contenziosi riguardanti direttamente ed indirettamente l'IGED, si avvale di norma di legali interni iscritti negli Elenchi Speciali degli Ordini degli Avvocati, oltre che di legali del libero foro. Può, inoltre, richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato, con provvedimento motivato, l'assistenza per il patrocinio nei giudizi riguardanti sempre l'IGED. E', altresì, facoltà della Società di procedere alla revoca dei mandati defensionali già conferiti.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti. A tal fine l'IGED dovrà mettere a disposizione della Società tutta la documentazione di riferimento, attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato, ivi compresa quella afferente il rendimento del conto della gestione riferito all'ultimo giorno del mese precedente la data del trasferimento. Tutto ciò a seguito di apposito verbale di consegna.

La società, a richiesta dell'Ispettorato, presterà ogni collaborazione utile all'adempimento dell'obbligo di consegna.

I singoli verbali di consegna saranno sottoscritti dai rappresentanti di FINTECNA S.p.A. e dal dirigente dell'IGED preposto all'Ufficio cui è affidata la liquidazione

04/11/2005